

LA PARTE CIVILE NEI GIUDIZI PENALI DI IMPUGNAZIONE: UNA PRESENZA SEMPRE GRADITA (ALMENO PER LA CORTE COSTITUZIONALE)

di Andrea Cabiale

(Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino)

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. La decisione della Corte costituzionale. – 3. Le solide argomentazioni (in parte sottovalutate) dell'Avvocatura dello Stato. – 4. Una proposta inefficace e anacronistica. – 5. La “naturalità” della sede civile. – 6. Conclusioni.

1. Il ruolo del danneggiato nel procedimento penale è ciclicamente oggetto di accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza¹. All'interno di questo ricco filone, però, uno dei profili maggiormente “maggmatici” è sicuramente il perimetro dei poteri d'impugnazione della parte civile, tema su cui spesso sembrano convergere le istanze volte a ridimensionare gli spazi processual-penalistici della pretesa civilistica².

Non sfugge a queste dinamiche una recente questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Venezia: come si vedrà, infatti, sullo sfondo delle censure proposte, si staglia il preponderante intento di anticipare, rispetto a quanto attualmente previsto, l'uscita di scena della parte civile dal processo penale³.

La vicenda sottostante è molto lineare. Sulla base delle risultanze istruttorie dibattimentali – due deposizioni testimoniali e l'esame del consulente tecnico nominato dalla difesa – l'imputato era stato assolto dai reati *ex artt. 615-ter e 615-quater Cp* (rispettivamente, «accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico» e «detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici»), con la formula, pienamente liberatoria, “il fatto non sussiste”. Aveva quindi presentato appello il solo danneggiato costituito, domandando «il riconoscimento della responsabilità» dell'imputato, «ai soli effetti della responsabilità civile», «con accoglimento delle conclusioni già presentate in primo grado»⁴.

¹ Per un'illustrazione delle più importanti questioni aperte, v., per tutti, B. Lavarini, *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 119 ss.

² Per un primo inquadramento generale del tema e per ulteriori indicazioni bibliografiche, v., fra gli altri, L. Algeri, *L'impugnazione della parte civile*, Padova 2014, *passim*; nonché, da ultimo, V. Rossi, *I poteri di impugnazione della parte civile*, in *AP 2018*, *Rivista web*, 1, 1 ss.

³ Si esprime, nello stesso senso, S. Martelli, *Il giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile nei confronti della sentenza di proscioglimento resta appannaggio del giudice penale. Note a margine della sentenza n. 176 del 2019*, in *RIDPP 2019*, p. 1724, secondo cui la questione sollevata «sembra rappresentare il precipitato non tanto di impostazioni dogmatiche [...] quanto piuttosto di difficoltà ed insofferenze maturate nella prassi».

⁴ App. Venezia ord. 9.1.2018 Zoppas, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13.3.2018, 2.

Di qui, la decisione del collegio di chiamare in causa la Corte costituzionale, prospettando l'illegittimità dell'art. 576 Cpp, «nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio».

Nell'ordinanza di rimessione, si sostiene che l'attuale assetto normativo contrasti con tre parametri costituzionali: l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, l'art. 111 co. 2 Cost., in relazione alla ragionevole durata dei procedimenti, nonché, infine, il più generale principio «dell'efficienza e dell'efficacia del sistema giurisdizionale»⁵.

In via argomentativa, è stato ricordato dal rimettente come la scelta dei codificatori di affidare al giudice penale la trattazione delle impugnazioni della sola parte civile avverso la sentenza di proscioglimento fosse frutto, in origine, di «discrezionalità [...] non manifestamente irrazionale»; accadimenti successivi avrebbero però reso tale opzione così poco ragionevole da poterne attualmente sospettare l'incostituzionalità.

A sostegno di tale assunto, il rimettente ha richiamato, per prima cosa, la riforma, operata dal d. lgs. 19.2.1998 n. 51 («norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»), che, sostituendo il pretore col tribunale monocratico, non ha altresì provveduto a rimodulare adeguatamente «composizione», «rito» e «organico» delle corti d'appello. In secondo luogo, «l'aspettativa del 1988» – si legge nell'ordinanza – «di un'ampia, prevalente, definizione dei processi penali con i riti alternativi si è dissolta a fronte del consolidarsi di una realtà quotidiana di vita giudiziaria in senso opposto», con conseguente «aumento dell'afflusso di lavoro al giudice penale d'appello, a parità di composizione organico»⁶. Si è poi fatto riferimento alle più recenti novità, prima giurisprudenziali e poi normative, in materia di istruzione in appello, che – finanche in caso di giudizio abbreviato non condizionato o di impugnazione della parte civile – impongono la rinnovazione delle prove dichiarative in ipotesi di precedente proscioglimento.

L'operare congiunto di questi tre fattori avrebbe in sintesi determinato l'«aumento delle sopravvenienze, e poi delle pendenze», a cui avrebbe fatto ulteriore seguito «un elevatissimo esito di prescrizioni dei reati nella fase di appello». Così, il giudice penale si ritroverebbe spesso di fronte a una spiacevole alternativa: scegliere «se trattare un processo con reato che altrimenti si prescrive ovvero dare spazio alla trattazione della pendenza ormai di mero interesse civile», dovendo rinunciare, nella seconda eventualità, «alla propria essenziale funzione di giudice che definisce pendenze penali»⁷.

⁵ App. Venezia ord. 9.1.2018 Zoppas, cit., 2.

⁶ App. Venezia ord. 9.1.2018 Zoppas, cit., 3.

⁷ App. Venezia ord. 9.1.2018 Zoppas, cit., 6.

Alla luce della situazione così tratteggiata, l'attribuzione al giudice penale – e, in particolare, alla Corte d'appello – «della competenza per la domanda di impugnazione ai soli effetti civili», supererebbe «gli ambiti della fisiologia tecnico/politica propria delle scelte del legislatore» e assumerebbe «connotati di palese e grave irrazionalità, oltretutto priva di alcuna giustificazione». D'altro canto, si afferma, per evitare il «definitivo abbandono» di numerosi reati alla prescrizione, sarebbe sufficiente – ed ecco la *ratio* della questione di costituzionalità – ricondurre il vaglio della «censura 'civiltica' al proprio ambito naturale della sede civile»⁸.

A ulteriore conferma della propria tesi, la corte veneziana ha subito dopo ricordato che «il passaggio dal settore penale al settore civile del procedimento, che abbia per residuo oggetto solo l'apprezzamento della sussistenza della responsabilità ai soli fini civili», è già ora previsto dall'art. 622 Cpp, tanto da apparire, quindi, «normativamente fisiologico»; secondo tale disposizione, infatti, la Cassazione, qualora accolga «il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato» deve rinviare – se occorre – «al giudice civile competente per valore in grado di appello»⁹.

Infine, si è sostenuto che la soluzione proposta non solo non recherebbe alcun pregiudizio al danneggiato costituito, ma nemmeno entrerebbe in frizione con la disciplina eurounitaria e gli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per quanto riguarda il primo aspetto – come stabilito da alcune sentenze della Cassazione¹⁰ – il materiale probatorio acquisito in sede penale sarebbe utilizzabile in quella civile e pure i criteri di giudizio non subirebbero sostanziali mutamenti. Per altro verso, ci si è limitati a richiamare l'ormai consolidato orientamento di legittimità, secondo cui sia la direttiva 2012/29/UE¹¹, sia la giurisprudenza strasburghese, riterrebbero sufficiente – in alternativa alla giurisdizione penale – l'esistenza di altre vie di ricorso concrete ed efficaci¹².

⁸ App. Venezia ord. 9.1.2018 Zoppas, cit., 6.

⁹ App. Venezia ord. 9.1.2018 Zoppas, cit., 8. A tal proposito, viene inoltre ricordato che un simile percorso è stato indicato, dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, in *PPG* 2014, 2, 37, con nota di C. Scaccianoce, *Prescrizione del reato, vizio di motivazione e rinvio al giudice civile: quali implicazioni sul favor innocentiae?*, *ivi*, 43), anche per il caso in cui, su ricorso dell'imputato, sia stata annullata la sentenza del giudice d'appello, il quale abbia dichiarato «non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla [confermata] responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili». In sostanza, «al legislatore che indica come fisiologica la via del passaggio dal settore penale a quello civile quando impugnante è la parte civile avverso sentenze di proscioglimento», si sarebbe affiancata la Corte di legittimità, estendendo il principio all'impugnazione dell'imputato.

¹⁰ Sul punto, si tornerà nel § 5. Per la giurisprudenza di legittimità in materia, v., in particolare, nt. 37.

¹¹ V. direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, in *G.U.UE.*, 14.11.12, L 315/57.

¹² Il rimettente fa richiamo a Cass. S.U. 29.9.2016 n. 46688, in *CP* 2017, 986, con nota di L. Ludovici, *Le Sezioni unite fanno il punto su abolitio criminis e sorte delle statuizioni civili tra molte ombre e poche luci*, *ivi*, 999. La questione verrà affrontata nel § 4.

2. A queste argomentazioni, la Corte costituzionale ha risposto con una dichiarazione di infondatezza, sicuramente condivisibile nel risultato, seppur lacunosa in certi punti della motivazione.

Dopo aver respinto le eccezioni dell'Avvocatura generale dello Stato – su cui si tornerà a breve – il giudice delle leggi ha esordito ribadendo, con parole tratte da un suo precedente¹³, che, nella trama del codice di rito, basato sulla «separazione dei giudizi», l'azione civile «assume carattere accessorio e subordinato» e «l'idea di fondo» resta quella di scoraggiare la costituzione del danneggiato.

La predetta «connotazione di separatezza e accessorialità» emerge, secondo la Corte, dal complesso dei rapporti fra le due sedi procedimentali: il giudizio per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, «ove promosso nella sua sede propria, quella civile, prosegue autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale» (art. 75 co. 2 Cpp); inoltre, qualora il danneggiato abbia esercitato tempestivamente l'azione davanti al giudice civile, l'art. 652 co. 1 Cpp «esclude l'efficacia (di giudicato) della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno». Al contrario, nel procedimento penale, la medesima azione sconterebbe «un orizzonte più limitato», di cui il danneggiato «deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte». Difatti, «il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno se – e solo se – pronuncia sentenza di condanna dell'imputato» (art. 538 Cpp)¹⁴, con l'eccezione del caso in cui, in sede di impugnazioni, si pervenga a una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione (art. 578 Cpp).

All'interno di questo complesso sistema – prosegue la sentenza – s'inserisce la disposizione censurata, che rappresenta uno «snodo centrale nel regime delle impugnazioni». Ai sensi dell'art. 576 Cpp, la parte civile ha facoltà di impugnare il proscioglimento, ma tale «legittimazione» non è «illimitata»¹⁵: intanto, deve trattarsi di sentenza «pronunciata nel giudizio», o «a seguito di giudizio abbreviato» e, in secondo

¹³ C. cost., 29.1.2016, n. 12, con commento di B. Lavarini, *Assoluzione per difetto di imputabilità e decisione de danno: un'occasione perduta?*, in www.la legislazione penale.eu, 19.7.2016.

¹⁴ Secondo la Consulta, peraltro, tale accessorialità risulterebbe ancora più evidente in forza della già citata decisione delle Sezioni unite, secondo cui il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata una sentenza di condanna relativa a reato successivamente abrogato, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, proprio perché questi non possono non accompagnarsi a una pronuncia di condanna dell'imputato. Ci si riferisce ancora a Cass. S.U. 29.9.2016 n. 46688, cit.

¹⁵ Si può peraltro ricordare – come si legge nella Relazione al progetto preliminare del codice – che «l'estensione alla pronuncia sull'*an debeat* deriva dalle decisioni della Corte costituzionale n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, che ritennero la illegittimità dell'esistenza di limiti alla proponibilità del ricorso per cassazione della parte civile contro le disposizioni della sentenza riguardanti i suoi interessi civili»; «nonostante tali decisioni riguardassero

luogo, anche la parte civile, per poter proporre impugnazione, «deve avervi interesse, nel senso che deve mirare a conseguire un risultato utile o a evitare un pregiudizio che altrimenti le deriverebbe dalla pronuncia impugnata».

In relazione a quest'ultimo punto, la Corte si è poi soffermata su alcuni dei più significativi orientamenti giurisprudenziali. È stato così ricordato che, secondo i giudici di legittimità, la parte civile è priva di interesse a impugnare il proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale dovuto a difetto di querela, posto che, «in mancanza di gravame del pubblico ministero», tale provvedimento «non influisce in alcun modo sulla posizione processuale del danneggiato, nell'esercizio dell'azione intesa ad affermare la responsabilità civile dell'autore dell'illecito e la sua obbligazione di risarcimento del danno»¹⁶. Lo stesso vale per l'«assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile da una normativa sopravvenuta»¹⁷, o per il proscioglimento successivo a condotta riparatoria dell'imputato, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 28.8.2000 n. 274¹⁸, che «non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile»¹⁹. Infine, viene citato il più recente orientamento delle Sezioni unite, di segno opposto, che ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione del danneggiato «nei confronti della sentenza di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato»²⁰.

Così conclusa questa ampia premessa, è stato finalmente affrontato il merito della censura proposta. Il rimettente, pur mirando a porre un ulteriore limite all'impugnazione in parola, «quando la vicenda penale in senso stretto si sia esaurita (nel senso dell'irrevocabilità della pronuncia assolutoria) e rimanga, nella sostanza, solo una con-

il solo ricorso per cassazione, già in sede di lavori preparatori della precedente delega si rilevò come dovesse ritenersi incoerente un sistema che consentisse [...] il ricorso e non l'appello della parte civile» e si decise, quindi, di inserire la norma in questione «in sede di disposizioni generali, con riferimento perciò ad entrambe le impugnazioni»; così, testualmente, G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova 1990, 1263. Sul punto, si vedano, fra gli altri, A.A. Marandola, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, dir. da G. Spangher, V, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Torino 2009, 110 ss.; S. Salidu, sub Art. 576, in *Commento Chiavario*, VI, Torino 1991, p. 66.

¹⁶ Ci si riferisce a Cass. S.U. 21.6.2012 n. 35599, in *CP* 2013, 919, con nota di P. Spagnolo, *Sentenza di non doversi procedere per difetto di querela e interesse ad impugnare della parte civile: le Sezioni unite fanno un passo indietro?*, *ivi*, 923.

¹⁷ V. ancora Cass. S.U. 29.9.2016 n. 46688, cit.

¹⁸ Cass. 2.12.2016 n. 1359, in *CEDCass*, m. 268876.

¹⁹ Cass. 15.1.2015, n. 4610, in *CEDCass*, m. 261875.

²⁰ Cass. S.U. 28.3.2019 n. 28911, in *FI* 2019, II, 569. È stata richiamata anche Cass. S.U. 11.7.2006 n. 25083, in *CP* 2008, 214, con nota di F. Nuzzo, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, *ivi*, secondo cui «il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione a opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, la cui impugnazione è pertanto ammissibile, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto».

troversia civile», «non dubita[va] affatto della legittimazione della parte civile». Pertanto, si legge in sentenza, sarebbe sufficiente rilevare che – «del tutto coerentemente» con l'impianto codicistico – «il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale»; quest'ultimo, d'altronde, «lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado».

Sulla base di questo presupposto, si è quindi ritenuto «non [...] irragionevole» che, «una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede»; per parte sua, la «deviazione» da tale paradigma – imposta dall'art. 622 Cpp – troverebbe «la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale» in cui è inserita, ossia «all'esito del giudizio di cassazione, dopo i gradi (o l'unico grado) di merito», senza che se ne possa di conseguenza desumere «l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile».

Su «un piano diverso» andrebbe invece collocato «il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione», «che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia».

3. Paiono tre, in sintesi, le principali ragioni sottese alla dichiarazione di infondatezza.

L'attuale assetto codicistico è stato innanzitutto considerato privo di profili di manifesta irragionevolezza: il giudice d'appello, chiamato in causa dalla parte civile, deve valutare – seppur incidentalmente e per un limitato fine – se sussiste una responsabilità penale in capo all'imputato prosciolti in primo grado. I codificatori avrebbero quindi agito del tutto logicamente, affidando tali impugnazioni alla giurisdizione non solo più avvezza a simili ponderazioni, ma anche già intervenuta in primo grado²¹. Prettamente peculiare è inoltre parsa la regola di cui all'art. 622 Cpp: il giudice civile

²¹ V. S. Martelli, *Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 13.3.2018, la quale, già a suo tempo, aveva osservato come «il vero anello debole nella catena argomentativa allestita all'interno dell'ordinanza» di remissione fosse il fatto che il giudice dell'impugnazione «è chiamato a verificare la responsabilità dell'imputato quale logico presupposto per la condanna al risarcimento ed alle restituzioni in favore della parte civile appellante [...], verifica che attinge alle corde più intime della responsabilità penale e che segue le regole proprie dell'accertamento penale».

del rinvio, infatti, interviene soltanto quando si è ormai esaurita l'ordinaria sequenza penal-procedimentale. Per concludere, con considerazioni radicate nella concretezza, si è ricordato che sarebbero ben altri gli interventi da approntare per ridurre il carico di lavoro delle corti d'appello e, nello specifico, l'incremento delle «risorse personali e materiali».

Sono state invece, in parte, sottovalutate due argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, le quali avrebbero probabilmente meritato maggior rilievo nell'economia della decisione.

In primo luogo, a detta dell'Avvocatura, la proposta del giudice *a quo* non era «costituzionalmente obbligata», afferendo, per di più, a «una materia, quella degli istituti processuali, riservata alla discrezionalità del legislatore». A questo proposito, l'impressione, in effetti, è che, in molte parti dell'ordinanza di rimessione, la corte veneta illustri il proprio punto di vista sui rapporti fra azione civile e processo penale, senza tuttavia riuscire a far emergere l'incostituzionalità della disciplina vigente. Inoltre, pare opportuno ricordare le parole pronunciate dalla Consulta, solo tre anni fa, vagliando una questione in merito all'art. 538 Cpp, nella parte in cui – a seguito di assoluzione per vizio totale di mente – non permette al giudice di decidere ugualmente sulla domanda del danneggiato: tale previsione fu considerata, fra l'altro, non «manifestamente irragionevole e arbitraria», «questo essendo» – si legge nella relativa sentenza – «il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione [...] il legislatore fruisce di ampia discrezionalità»²².

Presi in considerazione questi aspetti, potrebbe allora stupire la risposta offerta al primo appunto degli Avvocati dello Stato: l'eccezione di inammissibilità è stata rigettata sul presupposto che le ordinanze di rimessione «non necessariamente dev[ono] concludersi con un dispositivo recante altresì *un petitum*», essendo sufficiente «che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure». Insomma, il rilievo in parola riguardava l'oggetto della questione di costituzionalità, di cui si segnalava l'appartenenza a settori ad alta discrezionalità legislativa; la risposta – poco pertinente – si è invece concentrata sui contenuti concreti dell'ordinanza di rimessione, sottolineandone la sufficiente specificità.

La seconda eccezione dell'Avvocatura generale era ancora più pregnante. Secondo quest'ultima, la Corte d'appello di Venezia non aveva considerato che l'art. 576 Cpp si giustifica soprattutto in ragione degli «effetti preclusivi» prodotti dall'art. 652 Cpp e «dell'esigenza del giudice di secondo grado di valutare, sia pure ai soli effetti

²² Ci si riferisce ancora a C. cost., 29.1.2016, n. 12, cit.

civili, la sussistenza degli elementi di colpevolezza». Tuttavia, mentre i compiti spettanti al giudice dell'impugnazione sono stati argomento di riflessione da parte della Corte costituzionale, nemmeno un cenno si rinviene all'art. 652 Cpp.

Il ruolo della disposizione *de qua*, però, richiedeva un approfondimento. Posto che la corte veneta si è limitata a evidenziare l'illegittimità dell'art. 576 Cpp, l'accoglimento della questione, a ben vedere, avrebbe potuto determinare alcuni inconvenienti sistematici. Come è noto, a fronte dell'impugnazione della sola parte civile, il "capo penale" diviene irrevocabile²³; pertanto, se davvero il compito di decidere su siffatto gravame fosse stato trasferito alla giurisdizione civile, ci si sarebbe dovuti porre il problema dell'immediata operatività, già in tale sede, di quanto stabilito dall'art. 652 Cpp: quest'ultimo, infatti, letteralmente inteso, attribuisce efficacia di giudicato, alla sentenza penale, in ogni «giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato». Sarebbe dunque emerso il paradossale rischio che – in mancanza di interventi anche su tale disposizione, o di nuove precisazioni circa la sua portata applicativa – il giudice civile, pur investito dell'impugnazione in parola, non potesse comunque rispondere positivamente alla domanda civilistica, quantomeno nei casi in cui – ai sensi dell'art. 652 Cpp – opera il vincolo alle precedenti statuizioni del giudice penale.

In sostanza, non bastava la mera manipolazione dell'art. 576 Cpp e il disegno del rimettente avrebbe probabilmente richiesto una globale rimessa a punto della normativa sui rapporti intercorrenti fra processo penale e azione civile. Ciò che, a maggior ragione, rendeva palese l'impossibilità giuridica e pratica di conseguire un simile obiettivo per mezzo del solo intervento del Giudice delle leggi.

4. Al di là di quanto già esposto, sono anche altre le perplessità destinate dalla questione sollevata.

Come si è visto, l'affidamento al giudice penale – anziché a quello civile – delle doglianze contro la sentenza di proscioglimento è stato criticato principalmente sulla base dell'eccessivo carico di lavoro delle Corti d'appello, causato dal progressivo aggravio di attribuzioni e oneri istruttori, nonché dall'utilizzo – inferiore alle iniziali aspettative – dei riti speciali.

Argomentazioni di questo genere, seppur plausibili, non paiono, però, di regola spendibili all'interno di una questione di legittimità. Per rendersene conto è sufficiente

²³ Cfr. A. Chiliberti, *L'azione civile nel processo penale*³, a cura di C. Brusco, Milano 2017, 712; L. Algeri, *op. cit.*, 89, il quale ricorda che, in caso di impugnazione ex art. 576 Cpp, «il giudicato si sdoppia, e si avranno due differenti decisioni: un giudicato di assoluzione ai fini penali ed una sentenza di appello che afferma la responsabilità dell'imputato come presupposto della condanna al risarcimento e che è idonea a diventare un giudicato se confermata in cassazione».

richiamare alla mente alcuni precedenti della giurisprudenza costituzionale: come è noto, infatti, la Corte – nello specifico vagliando alcune censure in materia di misure di sicurezza – ha più volte sostenuto che, a eventuali inadeguatezze e carenze “di fatto”, disancorate da criticità del dato normativo considerato, non può riconoscersi alcuna influenza nei giudizi di costituzionalità²⁴. In altre parole, un conto è l’illegittimità di una norma; altro conto sono le problematiche emergenti dal contesto in cui essa viene ad operare, che, per giunta, almeno in questo caso, non dipendono tanto dall’art. 576 Cpp in sé, ma piuttosto dalle attuali dinamiche dell’appello, globalmente intese.

Peraltro, ci si può interrogare sull’utilità pratica di quanto suggerito dal giudice *a quo*. Come rilevato pure dall’Avvocatura dello Stato, con la sua terza eccezione, il «trasferimento dell’azione risarcitoria al giudice civile incrementerebbe il carico pendente dinanzi ai tribunali civili, il cui impegno non è meno oneroso rispetto a quello delle corti penali, riproponendo, almeno sotto questo profilo, il problema in termini pressoché equivalenti». In altre parole, posto che le giurisdizioni civili sono afflitte da criticità organizzative analoghe, il problema verrebbe eliminato da una parte, per ripresentarsi da un’altra²⁵; senza dimenticare quanto affermato dalla Corte costituzionale stessa, sulle misure realmente necessarie per poter ambire a una più sollecita definizione delle cause penali.

Allo stesso modo, paiono forse troppo affrettate le conclusioni con cui, nell’ordinanza, si sostiene la compatibilità della soluzione proposta con i canoni sovranazionali. Vero è che, quando l’esame dell’azione civile si arresta «*en raison de l’irrecevabilité ou de la clôture des poursuites pénales dans le cadre desquelles celle-ci avait été introduite*», la Corte di Strasburgo ha tenuto conto dell’esistenza di «*autres voies ouvertes aux requérants pour faire valoir leurs prétentions*»²⁶; tuttavia, bisogna anche ricordare come, sempre per i giudici europei, non tutte le cause di “clôture” siano uguali. Così, ad esempio, è stata ugualmente riscontrata una violazione dell’art. 6 Cedu, laddove «*la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances imputables aux autorités judiciaires, notamment des retards excessifs dans le cours de la procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction*»²⁷.

²⁴ V., fra le altre, C. cost., 23.4.1974, n. 110, in cui la Corte ha rilevato che, all’«asserita situazione di fatto e ad altre eventualmente consimili come supposte dal giudice *a quo*, derivanti da ritardi e carenze nell’applicazione della particolare normativa vigente in materia di misure di sicurezza detentive [...] non può riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalità». Cfr., successivamente, anche C. cost., 18.7.2003, n. 253.

²⁵ Condivide questa perplessità S. Martelli, *op. cit.* V., peraltro, le riflessioni di B. Lavarini, *La costituzione di parte civile*, cit., 139-140, la quale ricorda che già «la facoltà del danneggiato di optare, sulla base di considerazioni “strategiche”, fra sedi diverse, dovrebbe garantire [...] una fisiologica ripartizione delle azioni risarcitorie da reato fra i giudici civili e quelli penali, prevenendo il pericolo – paventato dai “nemici” della parte civile – di un sovraccarico di questi ultimi».

²⁶ C. eur., 25.6.2013, *Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri c. Romania*, § 65. Di recente, v. C. eur. GC, 25.6.2019, *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania*, § 198.

²⁷ Così, testualmente, C. eur., 2.10.2008, *Atanasova c. Bulgaria*, § 44; nonché, nello stesso senso, C. eur., 1.3.2011,

Addirittura, in una specifica vicenda, è stato osservato come «*the applicant could not be expected to wait for the extinction of criminal liability of the alleged perpetrator of the offence to which she was victim, many years after making her original civil-party claim and after the impugned events, to bring a fresh action before the civil courts*»; né, peraltro, fu positivamente valutata, in quella stessa occasione, la circostanza che il ricorrente avrebbe potuto optare per una «*separate civil action from the outset*»²⁸.

Nell'ipotesi in esame, invero, non si costringerebbe il danneggiato a “ricominciare da capo”, presentando una nuova azione al giudice civile, ma soltanto a impugnare, davanti a quest'ultimo, la sentenza di proscioglimento, per di più – almeno nella visione del rimettente – con la conservazione di prove e regole di giudizio del procedimento penale²⁹. Resta però il dubbio che, in alcune vicende concrete, simili deviazioni di giurisdizione potrebbero ugualmente confliggere con le garanzie di cui all'art. 6 Cedu³⁰.

Da ultimo, va rilevato come la più recente giurisprudenza di legittimità si stia muovendo in una direzione diversa rispetto a quella tratteggiata dalla corte veneta, tendendo cioè a salvaguardare – anziché ridurre – i poteri di impugnazione penale della parte civile e i correlati spazi cognitivi del giudice così adito.

Il primo passo – ormai compiuto più di dieci anni fa – fu quello di ritenere che il giudice penale, chiamato in causa ai sensi dell'art. 576 Cpp, abbia, «nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare», tanto da poter eventualmente affermare la responsabilità dell'imputato «agli effetti civili» e «condannarlo al risarcimento o alle restituzioni», senza doversi limitare a rimuovere l'efficacia *extrapenale* della decisione impugnata³¹.

Lacerda Gouveia e altri c. Portogallo, § 72.

²⁸ C. eur., 14.6.2016, *Dragomir c. Romania*, §§ 49-50. Si veda anche, fra le altre, C. eur., 3.4.2003, *Anagnostopoulos c. Grecia*, § 32.

²⁹ Sul punto si tornerà ancora nel § successivo.

³⁰ Qualche dubbio perviene anche dal testo della direttiva 2012/29/UE. Sebbene, infatti, la lettera dell'art. 16, par. 1 («gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario»), non sembri particolarmente impositiva, va rilevato che tale disposizione, «da un lato, individua nel processo penale la sede privilegiata – seppure non esclusiva – della decisione sul risarcimento, dall'altro, sottolinea come questa decisione debba intervenire in un ragionevole lasso di tempo»; cosicché, «in siffatto contesto», la clausola posta alla fine del par. 1 servirebbe, più che altro, «a garantire la compatibilità “comunitaria” degli ordinamenti che non consentano in radice l'esercizio dell'azione civile nel processo penale». Così si esprime B. Lavarini, *Assoluzione per difetto di imputabilità*, cit., 7-8.

³¹ Cass. S.U. 11.7.2006 n. 25083, cit. Come si è già accennato le Sezioni unite, in quell'occasione, hanno anche risposto affermativamente al quesito «se il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, possa condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che abbia proposto appello contro la sentenza di primo grado di assoluzione del medesimo imputato dal reato contestato». L'orientamento in parola, relativo ai poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione, è stato recentemente ribadito da Cass. S.U. 28.3.2019 n. 28911, cit. Per ulteriori approfondimenti sul punto, v., in dottrina, L. Algeri, *op. cit.*, 90 ss.;

Di qui in poi, effettivamente, la Cassazione si è contraddistinta, sul punto, per alcune «oscillazioni giurisprudenziali»: in varie ipotesi, qualora la causa di proscioglimento pronunciata non fosse idonea a innescare gli effetti ex art. 652 Cpp, si è fatto leva sulla mancanza di interesse della parte civile, per comprimere il suo diritto di doglianza penale³².

Tuttavia, ultimamente, sono emersi segnali di un possibile cambio di passo³³. Con una sentenza del 2019 – anch'essa citata dalla Corte costituzionale – sono state compiute alcune fondamentali precisazioni, il cui approdo è consistito nello statuire l'«ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di estinzione del reato per prescrizione». Se il nostro ordinamento – hanno affermato le Sezioni unite – riconosce «al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale solo perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita 'amputazione' di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore». Così, in definitiva, la possibilità astratta, per la parte civile, di assicurarsi risultati analoghi «al di fuori del processo penale» non sarebbe sufficiente per «annullare l'interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale», avendo il danneggiato diritto di ottenere, in quest'ultima, «il massimo di quanto può essergli riconosciuto».

Insomma, si sta forse facendo strada, nella giurisprudenza di legittimità, la tendenza a valorizzare maggiormente la scelta del danneggiato circa la sede presso cui

A.A. Marandola, *op. cit.*, 114-115; P. Spagnolo, *L'impugnabilità soggettiva*, in *Le impugnazioni*, coord. da M.G. Aimonetto, Torino 2005, 98 ss.; C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, dir. da A. Gaito, Torino 1998, 218.

³² Sull'interesse a impugnare, in capo alla parte civile, v. – anche per ulteriori indicazioni bibliografiche – S. Carnevale, *L'interesse a impugnare nel processo penale*, Torino 2013, 288 ss., la quale, in merito all'impugnazione della sentenza di proscioglimento, sostiene che il processo penale resti la sede «avvertita come più sicura per avanzare richieste d'indenizzo»; nonché A. Anceschi, *L'azione civile nel processo penale*, Milano 2012, 370 ss.

³³ V. M. Bargis, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*⁹, a cura di M. Bargis, Padova 2018, 871, la quale ha ricordato che la giurisprudenza è «orientata nel senso che la parte civile possa impugnare anche la sentenza di proscioglimento sfornita di efficacia preclusiva [...], in quanto l'art. 576 comma 1° non distingue tra le formule proscioglitive e rappresenta perciò una deroga all'art. 538 comma 1°, che collega la decisione sul danno all'esistenza di una sentenza di condanna». Sul tema specifico dell'impugnazione del proscioglimento per prescrizione, si vedano, di recente, R. Calandrelli, *Prescrizione del reato o legittimità del ricorso della parte civile?*, in *www.ilpenalista.it*, 8.11.2019; A. Chiliberti, *op. cit.*, 712; G. Dalia, *La legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione: auspicabile un intervento delle Sezioni Unite?*, in *PPG* 2016, 4, 49 ss.; L. Monosi, *Un passo verso il pieno riconoscimento della dignitas partis: le Sezioni Unite ammettono l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione*, in *GP Web* 2019, 7-8, 1 ss.

coltivare la propria pretesa civilistica³⁴. Confermano tale impressione e sono senza dubbio confacenti ai temi qui esaminati alcune chiare parole, sempre tratte da questo recente arresto delle Sezioni unite: «una volta che la legge abbia concesso alla parte civile di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale» – viene affermato – «non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire»³⁵. Per dirla diversamente, non dovrebbe essere la tipologia di sentenza emessa ad allontanare il danneggiato dalla strada originariamente imboccata e – per di più – già lungamente percorsa.

5. Sulla scorta delle ultime considerazioni svolte, in merito alla sede giurisdizionale dell'azione civile, vale ancora la pena di soffermarsi su una contraddizione che, in apparenza, emerge dal ragionamento del giudice *a quo*.

Nell'ordinanza, si legge che l'esame delle impugnazioni della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento sottrae il giudice penale dalla «propria essenziale funzione di giudice che definisce pendenze penali»; che bisognerebbe ricondurre «tale censura 'civilistica' al proprio ambito naturale della sede civile»; nonché, infine, che la «pretesa privata solo agli effetti civili» potrebbe trovare «adeguata, idonea, efficace e tempestiva risposta nella sede civile, naturale e propria».

Dopo aver così sostenuto che il vaglio delle impugnazioni in parola trovi ontologicamente il proprio *habitat* in seno alla giurisdizione civile, però, il rimettente compie affermazioni, all'evidenza, abbastanza contraddittorie con la premessa: nell'espletamento di tale nuovo e ipotetico compito, il giudice civile dovrebbe vestire, *una tantum*, i panni del giudicante penale, non solo utilizzando lo stesso materiale probatorio, ma

³⁴ Come è noto, sono parecchie le differenze fra i due procedimenti, che potrebbero indurre il danneggiato a scegliere una strada, anziché l'altra. In sede civile, l'attore è gravato da un «rigido onere [...] di provare i fatti costitutivi della pretesa vantata», mentre, nel processo penale, il danneggiato «può contare, ai fini della prova del fatto-reato causativo del danno, non solo sulle sue – limitate – forze, ma sui ben più ampi poteri investigativi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria»; allo stesso modo, «nel giudizio civile la testimonianza di parte non è ammessa, mentre nel giudizio penale la vittima-parte civile è di regola sentita come testimone»; così si esprime B. Lavarini, *La costituzione di parte civile*, cit., 129-130. A tal proposito, vale la pena di ricordare che, nella giurisprudenza di legittimità, la persistenza, in capo alla parte civile, dell'interesse a impugnare, in sede penale, le sentenze di proscioglimento, pur se prive degli effetti *ex art.* 652 Cpp, è stato ricavato anche dall'osservazione secondo cui, nel processo penale, vige l'«atipicità della prova [...], rimessa come tale alla libera valutazione del giudice (artt. 187-193 c.p.p.), a fronte, invece, della tipicità e dei limiti di cui risentono i mezzi di prova nel processo civile, in cui il prudente apprezzamento del giudice deve esercitarsi nell'osservanza dell'indicato principio e nei limiti segnati dalle previsioni di legge» (così, testualmente, Cass. 13.3.2018 n. 21533, in *CP* 2018, 4298); nello stesso senso, si è espressa Cass. S.U. 28.3.2019 n. 28911, cit., la quale ha fatto esplicito riferimento al «differente criterio di valutazione della prova», previsto in sede civile, «collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità».

³⁵ L'affermazione origina da Cass. 2.2.2012 n. 9263, in *Dejure*, nella quale si legge che «il fatto che la parte civile possa proporre l'azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, è un argomento incongruo perché, una volta che la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire».

anche le medesime regole valutative e di giudizio. Dunque, in questa visione, il supposto giudice “naturale” del processo *de damno* sarebbe costretto a operare – appunto – del tutto “innaturalmente”, ossia con strumenti e discipline che non gli sono di regola propri.

Ragionamenti simili, del resto, vengono compiuti dalla Cassazione circa l'art. 622 Cpp, a cui – non per caso – l'ordinanza di rimessione fa ampio richiamo. Ancora recentemente, le Sezioni unite – proprio nella sentenza poco sopra citata – hanno osservato come la *ratio* di questa disposizione sia, fra l'altro, quella «di restituire la cognizione [...] all'organo giudiziario cui appartiene naturalmente»³⁶. Tuttavia, poche righe dopo, si afferma che, nel conseguente giudizio di rinvio, il giudice civile potrebbe comunque «tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale». Inoltre, secondo diverse sentenze – alcune delle quali richiamate anche dalla corte veneta – «le regole di giudizio che il giudice civile dovrà applicare sono quelle del diritto penale, essendo in questione, *ex art. 185 c.p.*, il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., innanzi al giudice penale»³⁷.

Da un lato, dunque, viene valutato positivamente (o auspicato) il “ritorno” della domanda del danneggiato nel suo cosiddetto alveo “fisiologico”; dall'altro lato, però, si vorrebbe veder allestita, in sede civile, una qualche sorta di processo penale surrogato.

La ragione di questa contraddizione argomentativa è presto detta. Il giudice *a quo*, molto semplicemente, ambiva a ottenere dalla Corte costituzionale un mero spostamento di funzioni che sgravasse di uno dei suoi attuali compiti la giurisdizione penale; è stata così invocata, fra le altre giustificazioni, la “naturalità” della sede civile,

³⁶ Ci si riferisce ancora Cass. S.U. 28.3.2019 n. 28911, cit. In dottrina, nello stesso senso, G. Canzio, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni*, cit., 480; F.R. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova 2002, 229-230. Diversamente si esprime A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova 2011, 271, secondo cui tale spiegazione non è del tutto convincente, in quanto è possibile che, pure in sede di appello, il giudice sia «destinato ad occuparsi di una questione meramente civilistica [...] e, dunque, che il processo prosegua in sede penale ancorché non siano più modificabili le statuizioni penali».

³⁷ Così, testualmente, Cass. 4.2.2016 n. 27045, in *CEDCass*, m. 267730. Cfr. anche Cass. 10.2.2015 n. 11193, *ivi*, m. 262708, secondo cui «l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p.; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronuncia, la natura della domanda non muta. Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale; prima tra tutte quella della causalità omissiva alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata». Da ultimo, nello stesso senso, Cass. 18.1.2019 n. 5901, *ivi*, m. 275122. Sempre nel solco di questo ragionamento, la Cassazione ha pure stabilito che «la prova inutilizzabile nel processo penale ai fini dell'azione civile deve considerarsi inutilizzabile anche nel giudizio civile di rinvio, celebrato *ex art. 622 cod. proc. pen.*, per accertare l'illecito civile derivante dal reato»; diversamente, infatti, «si realizzerebbe una sostanziale elusione dell'accertamento compiuto nel giudizio penale» (così si esprime Cass. 8.2.2018 n. 43896, in *PPG* 2019, 413, con nota critica di F. Centorame, *Giudizio civile di rinvio e procedura penale rescindente: autonomia e interferenze*, *ivi*, 418).

ma – nella consapevolezza dei pregiudizi che altrimenti ne deriverebbero per il danneggiato costituito – si è tentato di suggerire, nella sostanza, una prosecuzione *extra moenia* del procedimento penale³⁸. La Cassazione, dal canto suo, perpetrando questi tradizionali adagi, giustifica l'esistenza dell'art. 622 Cpp (sicuramente utile a fini di economia processuale, o meglio, "processual-penalistica")³⁹; tuttavia, conscia allo stesso tempo della necessità di tutelare la parte civile, sta cercando di estendere al predetto giudizio di rinvio almeno alcune delle regole proprie della via da questa originariamente perseguita⁴⁰.

Se ciò è vero, la questione di illegittimità in parola andrebbe forse considerata sotto una nuova luce: a ben vedere, infatti, – in una prospettiva completamente rovesciata rispetto a quanto sostenuto dalla Corte d'appello di Venezia – non è tanto l'art. 576 Cpp a presentare profili di possibile criticità, quanto, piuttosto, l'art. 622 Cpp⁴¹. In ogni caso, come si è visto, pur avendo ritenuto «del tutto coerente con l'impianto del codice di rito che, una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede», tale

³⁸ V., sul punto, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, 129, secondo cui, quando il danneggiato esercita l'azione civile in sede penale, «ha una legittima e concreta aspettativa a che la decisione sia assunta secondo le regole processual-penalistiche», che «risulterebbe gravemente compromessa allorché i rimedi [...] fossero esperibili al solo prezzo di un radicale mutamento delle regole del gioco». Cfr. anche A. Diddi, *op. cit.*, 326, che suggerisce «l'estensione analogica delle norme processuali penali almeno a quei casi in cui la legislazione processualcivile ponga sbarramenti perfettamente compatibili col processo civile, ma irragionevoli ove applicati al giudizio penale».

³⁹ In questo senso, si vedano B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 145, secondo la quale «tale previsione viene per lo più ricondotta a finalità di economia processuale, sul presupposto che non debba ulteriormente "scomodarsi" il giudice penale»; G. Di Chiara, voce *Parte civile*, in *DDP*, IX, Torino 1995, 250; E. Squarcia, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova 2002, 322-323.

⁴⁰ V., però, le considerazioni di E. Aprile, *Osservazioni a C. cost.*, 12.7.2019, N. 176, in *CP* 2019, 3935, il quale ha rilevato come, «a fronte di alcune prese di posizione molto nette delle sezioni penali le quali [...] ritengono che il giudice civile sia tenuto ad osservare regole e criteri del giudizio penale [...], le sezioni civili abbiano asserito che nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. la corte di appello [...] deve applicare le regole, processuali e probatorie, proprie del processo civile». Uguale considerazione si rinviene in M. Bargis, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Gcos* 2019, in corso di pubblicazione. Per approfondimenti ulteriori, v. S. Beltrani, *Gli aspetti problematici del giudizio di rinvio*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio-R. Bricchetti, Milano 2019, 529, il quale spiega che, secondo la giurisprudenza civile, «il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale», restando quindi del tutto estranea al suo assetto «la possibilità dell'applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi». In giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass. civ. 18.4.2019 n. 25917, in *Dejure*, secondo cui «il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio, quale espressa dall'art. 392 c.p.c. e ss.».

⁴¹ Giunge a questa conclusione anche S. Martelli, *Il giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile*, cit., 1727. Sul punto, per approfondimenti, v. ancora B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 157, la quale, dopo aver illustrato le criticità derivanti dall'eventuale applicazione, nel giudizio di rinvio ex art. 622 Cpp, delle regole processual-civili, afferma che, «*de iure condendo*, occorrerebbe forse riflettere sull'opportunità di lasciare alla competenza del giudice penale anche il giudizio di rinvio "ai soli effetti civili", come del resto suggerito in passato dalla Corte costituzionale».

disposizione – forse anche in ragione degli appena ricordati orientamenti della Cassazione – è stata esplicitamente ritenuta giustificabile, vista la «particolarità della fase processuale» su cui è destinata a incidere.

6. In conclusione, la censura di legittimità sollevata presentava due importanti difetti, che hanno conseguentemente condotto alla dichiarazione di infondatezza⁴². In primo luogo e in via principale, l'intervento manipolativo suggerito era il risultato di valutazioni di opportunità politica del rimettente e non scaturiva – come invece avrebbe dovuto – da un'inevitabile necessità di adeguamento dell'art. 576 Cpp ai canoni costituzionali.

Poco incisive si sono poi rivelate le considerazioni circa la fisiologica appartenenza della domanda per le restituzioni e il risarcimento al giudice civile. Tale classico *refrain*, questa volta utilizzato per sostenere la necessità di un "ritorno alle origini" della questione *de damno* – se non altro in fase impugnatoria delle sentenze di proscioglimento – è stato almeno in parte contraddetto dalla Consulta: come si è visto, pur dopo aver ribadito, nell'*incipit* della motivazione, l'accessorietà e la subordinazione dell'azione civile, la Corte ha infatti voluto specificare che «il giudice dell'impugnazione, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato [...] seppur solo agli effetti civili»⁴³.

Quest'ultima è, in effetti, un'affermazione piuttosto inaspettata, da parte della Consulta. Basti pensare che, nella già citata sentenza n. 12 del 2016, si era detto qualcosa di significativamente diverso: il giudice delle leggi aveva fra l'altro avuto modo di rilevare come «la preclusione della decisione sulle questioni civili, nel caso di proscioglimento dell'imputato per qualsiasi causa», «se pure procrastina la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, trova però giustificazione [...] nel preminente interesse pubblico (e

⁴² V. M. Bargis, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p.*, cit., secondo cui «del quadro normativo e giurisprudenziale analiticamente esposto la Corte si è avvalsa per dichiarare infondate le questioni rimesse [...]. E il suo compito non si presentava gravoso».

⁴³ Così si legge in C. cost., 12.1.2016 n. 12, cit. In precedenza, fra le più significative, si può vedere C. cost., 12.10.1990, n. 443, in *GCos* 1990, 2633, laddove – vagliando la legittimità dell'estromissione della parte civile a seguito di patteggiamento – si è affermato che, «quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, è insegnamento reiterato di questa Corte che non comporta violazione di tale parametro il venir meno della competenza di un'autorità giudiziaria in seguito al verificarsi di una determinata condizione espressamente prevista in via generale dalla legge [...]. Ed ancor meno i dubbi di legittimità avrebbero ragione di porsi, quando, come nella fattispecie, la competenza così sottratta al giudice penale è una competenza originariamente spettante al giudice cui viene ora restituita, dopo essergli stata sottratta in seguito al verificarsi di un'altra condizione egualmente prevista in via generale dalla legge, quale l'avvenuto esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato nel processo penale».

dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti».

Di certo, si trattava di una diversa questione, contornata di altri elementi e argomentazioni; pur tenendo conto di ciò, però, le più recenti parole, pronunciate nella sentenza in commento, saldandosi con gli ultimi arresti della Cassazione, sembrano far intravedere un nuovo modo di concepire il rapporto fra il giudice penale e la domanda civilistica, magari non più da intendersi quale sgradito “ospite”, all’interno di un contesto che le sarebbe, in fin dei conti, estraneo⁴⁴.



⁴⁴ Secondo M. Bargis, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p.*, cit., con questa decisione, «i giudici delle leggi hanno conferito autorevole supporto a quell'indirizzo del “diritto vivente” che [...] ha riconosciuto la legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali».